

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI VARCHI ELETTRONICI OMOLOGATI PER LA RILEVAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZZTL) CON PERIODO DI GARANZIA DI 36 MESI. CUI: F10735431008202400005. CIG: B273F9046E. CUP GIUBILEO 2025 - PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO: J80I22000020001.

Con la presente scrittura privata tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Società *in house*, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Roma Capitale, con sede in Roma, Via Silvio D’Amico n. 40, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, in persona di, nato/a a (..) il --/--/----, nella sua qualità di, domiciliato/a per la carica e ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata anche come **RSM** o **Committente**),

e

dall’altra parte, la Società/il R.T.I./il Consorzio (*nel caso di aggiudicatario con idoneità plurisoggettiva*) costituito con atto a rogito del Notaio - Rep. n. del __.__.20__ tra la Società (Capogruppo/Mandataria) e la Società (Mandante), con sede in, Piazza/Via n., Codice Fiscale e Partita IVA n., per la/il quale interviene il/la, nato/a a (...) il --/--/----, in qualità di, domiciliato/a per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata/o anche come **Appaltatore**),

congiuntamente anche **Parti**

si conviene e stipula quanto segue.

Premesse

- con Bando di gara n. 4/2024, RSM ha indetto una Procedura aperta in modalità telematica, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 25 e 71 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito Codice) per finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico, a norma dell'art. 59 del Codice, per l'affidamento della fornitura di un sistema di varchi elettronici omologati per la rilevazione degli accessi alle zone a traffico limitato (ZZTL) con periodo di garanzia di 36 mesi, e con applicazione del criterio di selezione del minor prezzo, ex art. 108 del Codice, per le ragioni, gli importi e alle condizioni riportati nella narrativa della Deliberazione autorizzativa del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 05/07/2024;
- il presente Accordo Quadro, relativamente al primo contratto applicativo, è finanziato con le risorse previste dall'art. 1, comma 420, della legge 20 dicembre 2021, n. 234, per gli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 (Fondi c.d. "Giubileo 2025"), secondo il dettaglio del quadro economico e del cronoprogramma contenuti nell'intervento n. 116, inserito nell'Allegato 1, approvato con D.P.C.M. del 08 giugno 2023, recante "*Elenco e schede degli interventi del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025*", che annovera l'intervento n. 116, denominato "*ZTL ambientali, Pollution Charge e Congestion Charge*", ricompreso nell'Ambito di intervento "*Accessibilità e Mobilità - Mobilità dolce e sostenibile*", del quale RSM è Soggetto attuatore;

- all'esito della prevista procedura aperta, l'offerta presentata dall'Appaltatore si è collocata al primo posto in graduatoria, con un ribasso del __,____% sull'importo complessivo a base di gara;
- l'Appaltatore, contestualmente all'offerta ha dichiarato di aver attentamente preso conoscenza - accettandole - di tutte le condizioni e le clausole contenute negli atti della procedura di gara e di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto, che possono influire sull'esecuzione delle attività e sulla formulazione del prezzo;
- l'Appaltatore, contestualmente all'offerta ha altresì dichiarato di essere edotto che al presente Accordo Quadro, con riguardo al primo applicativo e agli altri applicativi eventualmente attivati con fondi giubilari, si applicano le procedure e le deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- come richiesto dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore, tra le altre certificazioni tecniche, ha consegnato alla Committente:
 - copia del seguente decreto di omologazione di estensione o di nuova omologazione di sistema per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, secondo il DPR n. 250/1999 e conforme alla norma UNI 10772:2016:

- (eventuale) l'Appaltatore si avvale della Società
(Ausiliaria);

- in data _____._____ sono state rilasciate le comunicazioni/informazioni liberatorie **ovvero**, alla data del presente atto è decorso il termine di 30 giorni dall'inoltro dell'istanza di cui al punto che precede, previsto per il silenzio assenso dall'art. 92, comma 3 del citato D. Lgs. n. 159/2011;
- la Committente ha acquisito il D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva – dell'Appaltatore (*eventuale* e dell'Ausiliaria), in corso di validità alla data odierna, con scadenza in data _____._____;
- è stato, altresì, riscontrato con esito positivo il possesso degli altri requisiti dichiarati e non documentati dall'Appaltatore in sede di gara;
- con Deliberazione del C.d.A. n. -- del --/--/2024, l'Appalto è stato aggiudicato alla/al Società/R.T.I....., aggiudicazione comunicata dalla Committente ai concorrenti e all'Appaltatore in data tramite Piattaforma;
- (*nel caso di appaltatore con idoneità plurisoggettiva*) Gli interventi saranno eseguiti dalle singole imprese raggruppate secondo le seguenti quote di partecipazione nel raggruppamento già dettagliatamente indicati nella dichiarazione di impegno prodotta in sede di gara e nell'atto costitutivo, parti integranti del presente Atto, sebbene non materialmente allegati:
 - [.....] Mandataria:quota percentuale: __%;
 - [.....] Mandante: quota percentuale: __%;
 - [.....] Mandante: quota percentuale: __%.
- il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione è l'Ing. Luca Avarello (nel seguito RPE o Responsabile del Procedimento);

- conseguentemente, le Parti con il presente atto procedono, a norma dell'art. 18 del Codice, alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

ART. 1 – PREMESSE

1.1 Le Premesse, gli atti e tutti i documenti nel presente Accordo Quadro richiamati, con i relativi allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

1.2 A tal fine le Parti concordano nel ritenere allegati all'Accordo Quadro, affinché ne formino parte integrante quale documentazione contrattuale, ancorché non uniti materialmente allo stesso, tutti i documenti di gara, con particolare riferimento a:

- Bando di gara n. 4/2024;
- Disciplinare di gara;
- Progetto di Fornitura/Capitolato Speciale d'Appalto e seguenti
Allegati:
 - a)** Stima economica della fornitura;
 - b)** Specifica interfacciamento web-service;
- *“Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati”* - Allegato n. 5 alla sottosezione 2.3) della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 154 del 4 maggio 2023, di approvazione del “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025” (PIAO) di Roma Capitale;
- Dichiarazione di accettazione espressa del Patto di integrità;
- Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale ai fini della

prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- “*Protocollo di Legalità per la realizzazione degli interventi nella Città di Roma per il Giubileo 2025*”;
- Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 30.11.2023 tra il Commissario Straordinario per il Giubileo 2025, le Associazioni Datoriali e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali;
- Dichiarazione di accettazione espressa Clausole Protocollo di Legalità e Protocollo di Intesa Giubileo 2025;
- Convenzione del 20.07.2023 tra la Società Giubileo 2025 e RSM;
- Informativa *privacy* di RSM.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1. Il presente all’Accordo Quadro è disciplinato dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito, Codice) e dalla normativa, anche tecnica, richiamata negli allegati dell’Accordo Quadro, nel Progetto di fornitura - ed atti ad esso allegati, incluso il Capitolato Speciale - e nel Disciplinare di gara nonché da leggi, regolamenti, circolari, prescrizioni e istruzioni vigenti, emanate da Unione Europea, Stato, Regione, Città Metropolitana, Roma Capitale e altri enti competenti circa l’esecuzione delle prestazioni contrattuali e quant’altro - nulla escluso - abbia riscontro diretto od indiretto con le attività oggetto del Contratto.

2.2. L’Appaltatore, con la firma dell’Accordo Quadro, assume, fra l’altro, l’obbligo del rispetto delle normative per il proprio personale, per il personale dell’Ausiliaria (*eventuale*), per quello di eventuali subappaltatori/subaffidatari e/o cottimisti e per quello di RSM in visita

presso le aree interessate dall'Appalto per controlli e verifiche sullo svolgimento delle attività contrattuali.

ART. 3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

3.1 RSM affida all'Appaltatore - che accetta senza riserve né eccezione alcuna le condizioni del presente Accordo Quadro - l'appalto per la fornitura e l'attivazione di sistemi di varchi elettronici omologati per la rilevazione degli accessi alle zone a traffico limitato (ZZTL) - ai fini dell'accertamento delle violazioni alle disposizioni in tema di limitazioni al traffico veicolare privato e dell'irrogazione delle relative sanzioni - omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del D.P.R. n. 250/1999, secondo i criteri prescritti dalla norma UNI 10772:2016, di cui al Bando di Gara n. 4/2024, alle condizioni e prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati ed espressamente accettate dall'Appaltatore con l'offerta del __/__/2024, presentata in sede di gara.

I varchi elettronici sono omologati dal M.I.T. per la rilevazione degli accessi ai centri storici ed alle zone a traffico limitato, ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni, nonché per la classificazione per lunghezza dei veicoli, come meglio specificato in Premessa, inoltre completi di personalizzazione applicativa e sistemica (*software* e procedure), al fine di essere integrati nella Centrale della Mobilità e con il processo di sanzionamento di Roma Capitale.

3.2 Contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, verrà stipulato un primo contratto applicativo, secondo le condizioni economiche di cui al successivo art. 4.2.

I singoli elementi componenti il primo contratto applicativo, con le relative quantità, sono indicati nella Tabella n. 1 del paragrafo 2 del Capitolato.

3.3 I contratti applicativi successivi al primo verranno stipulati con l'Appaltatore, nel periodo di validità dell'Accordo Quadro di cui al successivo art. 5, fino alla concorrenza dell'importo massimo dell'Accordo Quadro indicato dal successivo art. 4.1, a seguito di richieste formulate *ad hoc* dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, previa approvazione dei corrispondenti interventi ad opera dei competenti uffici di Roma Capitale e del relativo finanziamento. Le forniture oggetto dei singoli contratti applicativi successivi al primo, riguarderanno gli stessi elementi e le stesse prestazioni che compongono sul piano tipologico il primo applicativo, dettagliati nel Capitolato Speciale - salve le deroghe in esso esplicitamente previste - applicando il ribasso d'asta quotato dall'Appaltatore sui prezzi unitari riportati nel documento "Stima economica della Fornitura".

L'Appaltatore è fin d'ora obbligato alla stipulazione dei contratti applicativi, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente Accordo Quadro, purché la stipulazione stessa intervenga nel periodo di sua validità.

La Committente si riserva la facoltà di affidare all'Appaltatore più contratti applicativi contemporaneamente e, salvi casi eccezionali, espressamente e debitamente motivati da RSM, ciascun contratto applicativo successivo al primo sarà sottoscritto per un importo minimo di € 50.000,00, oltre IVA.

3.4 Con riferimento a ciascun contratto applicativo, l'Appaltatore dovrà integrare il sistema oggetto dell'affidamento nell'ambito del processo di sanzionamento automatico proprio di Roma Capitale, rispettandone i

vincoli, i requisiti funzionali e prestazionali dei diversi centri di responsabilità (*owner*) presenti nel processo amministrativo. In particolare il sistema si dovrà integrare nella Centrale della Mobilità e con i sistemi di sanzionamento già presenti e con i sistemi di controllo del traffico di Roma Capitale, attualmente operativo nella sede di RSM, con le modalità indicate dal Capitolato e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) durante l'esecuzione delle prestazioni.

3.5 Relativamente al segmento di campo, in tutti i contratti applicativi, l'Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura dei beni/servizi dettagliati nel Capitolato Speciale, mentre i varchi elettronici forniti, completi di *hardware*, *software*, armadio di controllo e, ove richiesto, del Pannello a Messaggio Variabile, verranno montati, a cura e spese di RSM, con l'assistenza e la supervisione dell'Appaltatore, su impianti già esistenti o su nuovi siti all'uopo predisposti, da un soggetto specializzato individuato da questa Committente.

3.6 Per ogni contratto applicativo, l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare a RSM, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula del relativo contratto, la configurazione *hardware* dei varchi elettronici e dei relativi cablaggi elettrici e di rete dati, le caratteristiche minime della macchina virtuale necessaria alla soluzione *software* del modulo di gestione e lo schema architetturale di quest'ultimo e tutta la documentazione tecnica e sistemistica del sistema.

3.7 Per ogni contratto applicativo, il sistema di varchi elettronici fornito sarà garantito per un periodo di 36 mesi (garanzia franco fabbrica), come disciplinato dal successivo art. 8.

3.8 Limitatamente al primo applicativo, l'Appaltatore si obbliga ad effettuare, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, un corso di formazione del personale di RSM, alle condizioni previste dal par. 2.2.1 del Capitolato.

3.8 L'Appaltatore è, altresì, tenuto a tutti gli adempimenti e alle prestazioni dettagliatamente indicati dai paragrafi 2 e ss. e 3 e ss. del Capitolato, che qui si hanno per intero riportati.

3.9 Variazione delle forniture

Nessuna variazione delle prestazioni affidate può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Committente ed in nessun caso l'Appaltatore potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito in violazione di tale divieto. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale. Il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, interamente a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Committente e a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

ART. 4 – IMPORTO

4.1 L'importo complessivo del presente Accordo Quadro è di € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00), oltre IVA.

Qualora, alla scadenza del periodo di validità dell'Accordo Quadro, RSM non stipulerà contratti applicativi per un ammontare pari al suddetto importo complessivo, l'Appaltatore non avrà titoli per avanzare qualsivoglia pretesa.

4.2 L'importo del primo contratto applicativo, sottoscritto contestualmente al presente Accordo Quadro, è di € (euro/...) oltre IVA, calcolato al netto del ribasso del% quotato dall'Appaltatore sull'importo a base d'asta di € 705.384,37, somma finanziata con Fondi c.d. "Giubileo 2025" – Intervento n. 116, compresa nell'importo complessivo del presente Accordo Quadro di cui al precedente art. 4.1.

I pagamenti saranno effettuati nei termini di cui al successivo art. 9.

4.3 – Clausole revisione prezzi

4.3.1. Sono di seguito stabilite le clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del Codice. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente paragrafo, si rinvia al citato art. 60.

4.3.2. L'Appaltatore può presentare alla Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione (RPE), motivata e documentata istanza di compensazione, in caso di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera e della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto, rispetto alla data di scadenza di presentazione delle offerte. L'istanza di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto. Ricorrendo le predette condizioni, anche in assenza di una istanza dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante può procedere d'ufficio.

4.3.3. Il RPE, condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei

prezzi di cui al precedente punto 4.3.2, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: gli indici dei prezzi al consumo. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, la Stazione Appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore, il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

4.3.4. Il RPE verifica, altresì, che l'esecuzione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei termini e dei modi contrattualmente previsti. La maggiore o minore onerosità, relativa ad una variazione percentuale superiore al 5%, comporta il riconoscimento di una compensazione/riduzione limitatamente alla sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza/riduzione, in relazione alle prestazioni da eseguire. La compensazione non può comunque apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto.

4.3.5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo, la Committente utilizzerà le risorse disponibili di cui all'art. 60, comma 5, del Codice, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti.

4.3.6. Le compensazioni di cui al presente paragrafo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

4.3.7. E', altresì, ammessa transazione nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 212 del Codice.

4.3.8. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 5 - TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI

5.1 L'Accordo Quadro avrà una durata complessiva massima di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data di sua sottoscrizione, ovvero durata inferiore, qualora si esaurisse anticipatamente il citato importo complessivo di € 2.500.000,00.

5.2 I varchi elettronici e le ulteriori dotazioni e prestazioni oggetto di fornitura di cui al primo contratto applicativo, dovranno essere completate integralmente e improrogabilmente - intendendo con ciò la redazione di un verbale di consegna della fornitura - entro un massimo di 90 (novanta) giorni solari dalla data di stipula del contratto, secondo le specifiche e le tempistiche di realizzazione specificate dall'art. 7 del Capitolato, dovendo comunque il contratto rispettare, quali limiti temporali improrogabili, le *milestone* definite dal cronoprogramma procedurale previsto nella Scheda di intervento n. 116 di cui all'allegato 1 del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con DPCM 8 giugno 2023.

L'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del primo contratto applicativo, dovrà presentare un programma di consegne dettagliato, da definire con RSM, seguendo il criterio di suddividere equamente nel tempo le forniture, che comunque dovranno essere avviate entro 45 giorni solari dalla data di stipula del contratto, con un primo lotto pari ad un minimo del

50% dell'intera fornitura per tutte le voci riportate in Tabella 1 del par. 2 del Capitolato.

Al termine di ogni consegna parziale sarà redatto un Verbale di verifica di conformità e consistenza della fornitura di cui al successivo art. 7.

Le modalità di consegna, che avverrà comunque all'interno del territorio di Roma Capitale, saranno fornite all'Appaltatore dal D.E.C. successivamente alla firma del contratto.

Per quanto concerne la componente di centro, le attività di installazione e configurazione e le fasi di integrazione e di interoperabilità del sistema nell'ambito della Centrale della Mobilità, dovranno essere completate integralmente e improrogabilmente - intendendo con ciò la redazione di un verbale di verifica di conformità della fornitura per la componente di centro - entro un massimo di 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data di stipula del primo contratto applicativo.

5.3 Le modalità e tempi di esecuzione di cui al precedente art. 5.2, dovranno essere rispettate anche con riferimento alle eventuali successive forniture, oggetto di ulteriori contratti applicativi, e riferite a quantità analoghe o superiori al primo applicativo.

In caso di quantità inferiori, fermo l'obbligo dell'Appaltatore di presentare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula di ciascun contratto applicativo, un programma di consegne dettaglio da definire con RSM, i tempi saranno fissati proporzionalmente alla quantità oggetto del contratto applicativo stesso. Dette tempistiche saranno comunque previamente concordate tra il DEC e l'Appaltatore.

ART. 6 – DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

6.1 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) coadiuvato dall'Ufficio di Direzione dell'Esecuzione (Ufficio D.E.C.) esercita il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni contratto applicativo, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali, nonché gli altri compiti/attività definiti dagli artt. 31 e ss. dell'Allegato II.14 al Codice. L'Appaltatore sarà tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ed agli ordini che saranno impartiti dal D.E.C., senza che venga sollevato da qualsivoglia responsabilità in ordine alla corretta e regolare esecuzione delle attività dell'appalto, nonché per danni di qualsiasi natura che possano insorgere nel corso o in conseguenza dell'esecuzione delle stesse. L'Appaltatore è altresì responsabile di tutti i danni a persone e cose di qualsivoglia natura derivanti dalla non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Al D.E.C., oltre alle funzioni sopra richiamate, sarà affidata la responsabilità dell'accettazione e l'eventuale rifiuto dei materiali, ex art. 4 dell'Allegato II.14 al Codice, e la verifica circa la buona e puntuale esecuzione delle attività, in conformità alle specifiche tecniche ed alle disposizioni impartite.

6.2 E' fatto obbligo all'Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, di designare il proprio Responsabile della Fornitura (R.F.), che seguirà le attività stesse e sarà l'interlocutore dell'Appaltatore nei confronti dell'Ufficio D.E.C..

Il R.F. dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Ufficio D.E.C.

inerente al servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:

- partecipare ad incontri preventivi con il RUP/D.E.C. per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune; provvedere a comunicare al RUP/D.E.C. tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività formative rispondendone della gestione.

Il R.F. si recherà periodicamente dal D.E.C., secondo la frequenza concordata con l'Ufficio D.E.C., per fornire tutto quanto inerente alle attività in corso e quelle eseguite in precedenza, e per ogni altra attività sia tecnico che amministrativo-contabile. In tutte le sue funzioni il R.F. potrà avvalersi di eventuali collaboratori.

ART. 7 – VERIFICHE DI CONFORMITA' DEL SISTEMA DI CIASCUN CONTRATTO APPLICATIVO E MATERIALI IMPIEGATI NELLA FORNITURA

7.1 Al termine di ogni consegna parziale, RSM procederà alla verifica di conformità e consistenza della fornitura, e all'esecuzione di test funzionali sul 10% degli apparati oggetto della consegna parziale, con un minimo di 2 apparati.

Nello specifico, saranno individuati da RSM due impianti già collegati al Centro e già cablati, sui quali verranno installati gli apparati che dovranno essere configurati e collegati al centro. Le verifiche saranno svolte secondo un piano di *testing* proposto dall'Appaltatore e approvato da RSM.

Per quantità inferiori a n. 5 apparati forniti, l'attività di esecuzione di test funzionali sarà effettuata su tutti gli impianti forniti.

Ad esito positivo della Verifica, verrà emesso il Verbale di verifica di conformità e consistenza intermedio e sarà autorizzata la relativa fatturazione da parte dell'Appaltatore. Al termine delle attività di consegna di tutta la fornitura relativa a ciascun applicativo e ad esito positivo delle verifiche di conformità intermedie eseguite, verrà emesso il certificato di Verifica di conformità definitivo della fornitura ed inizierà il periodo di 36 (trentasei) mesi di garanzia franco fabbrica.

Per le ulteriori condizioni delle verifiche di conformità, si rinvia integralmente ai contenuti del par. 8 Capitolato.

7.2 I materiali, le apparecchiature, il *software* e quant'altro fornito dovranno essere privi di difetti dovuti a vizi dei materiali impiegati e dovranno possedere tutti i requisiti richiesti nel Capitolato Speciale e forniti dall'Appaltatore nella sua documentazione.

Per le parti di fornitura, i ricambi e le piattaforme HW e SW utilizzati nella realizzazione del sistema nel suo complesso, l'Appaltatore si impegna a garantire la disponibilità e la reperibilità dei materiali o di loro equivalenti di almeno pari prestazioni per un minimo di 10 anni.

I materiali impiegati dovranno corrispondere a quanto stabilito dalle Leggi, dai Regolamenti e dalle prescrizioni emanate da RSM anche nel corso delle attività medesime, sia dal Ministero delle Infrastrutture, sia dai seguenti Enti: C.N.R., U.N.I., C.E.I., con particolare riferimento alle tecniche vigenti. Tali materiali dovranno comunque essere riconosciuti idonei ed accettati da RSM.

Ove RSM rifiuti una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute, ed i materiali rifiutati dovranno essere allontanati a cura e spese dello stesso Appaltatore.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte di RSM l'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle attività, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

ART. 8 – PERIODO DI GARANZIA

Con riferimento alle componenti fornite con ciascun contratto applicativo, la durata dell'assistenza in garanzia sarà di 36 (trentasei) mesi (garanzia franco fabbrica), a decorrere dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità della fornitura.

Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore si dovrà far carico:

A. dei danni causati da difetti di fusione, vizi di materiali, errori di fabbricazione, gli interventi per la eventuale il rifacimento di tutti gli elementi e dei componenti elettromeccanici forniti, nonché gli errori di montaggio o smontaggio di detti elementi/componenti, in relazione ai corrispondenti "verbali di installazione", sottoscritti anche dall'Appaltatore, che attesteranno l'installazione a regola d'arte;

B. di provvedere, a proprie spese, alla riparazione o sostituzione di quelle parti che, per cattiva qualità del materiale, per difetto di lavorazione o per errori di fabbricazione, si dimostrassero difettose;

C. di provvedere, a proprie spese, all'invio da e per la sede operativa del manutentore attraverso un corriere scelto dal fornitore, di quelle parti che, per cattiva qualità del materiale, per difetto di lavorazione, per errori di

fabbricazione, si dimostrassero difettose. Il componente inviato in riparazione dovrà essere riconsegnato alla sede operativa del manutentore riparato o sostituito entro dieci giorni dalla ricezione del pezzo.

A copertura dell'esatto adempimento delle obbligazioni afferenti al periodo di garanzia l'Appaltatore deve stipulare, con effetto dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità intermedia e per tutta la durata di 36 mesi, una polizza che preveda espressamente anche l'escussione ad opera della Stazione Appaltante dell'importo garantito per il pagamento delle penali applicate a carico dell'Appaltatore durante il periodo di garanzia.

Per le ulteriori condizioni della garanzia, si rinvia integralmente ai contenuti dei parr. 11 e 14.4 del Capitolato.

ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

9.1 Con riferimento a ciascun contratto applicativo i pagamenti saranno effettuati a norma di legge, a seguito di fatture la cui emissione dovrà essere autorizzata dal RUP.

L'Appaltatore potrà emettere fattura per l'intero importo spettante successivamente all'emissione di ogni singolo Verbale di verifica di conformità intermedio.

9.2 Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, sul valore di ogni contratto applicativo verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'Appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al

periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

9.3 Qualora RSM accerti irregolarità nel D.U.R.C. che segnalino inadempienza contributiva da parte dell'Appaltatore, la stessa procederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza che sarà versato direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

9.4 RSM effettuerà i pagamenti nei termini di legge, mediante bonifico, presso la Banca,, codice IBAN:, sul quale è abilitato ad operare., nato a, il, C.F:, in qualità di

Si precisa, infine, che ai sensi del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la fattura dovrà contenere la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti" e il CIG.

9.5 L'Appaltatore dà atto che, relativamente al primo contratto applicativo e agli altri applicativi eventualmente attivati con fondi giubilari, RSM effettuerà tutti i pagamenti subordinatamente al ricevimento dei relativi importi da parte della Società Giubileo 2025 e che, pertanto, RSM non sarà responsabile di eventuali ritardi ad essa non imputabili.

9.6 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

9.6.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.

9.6.2 L'Appaltatore, in particolare, si impegna a:

- comunicare tempestivamente alla Committente ogni modifica relativa ai dati trasmessi, di cui al precedente art. 10.4;
- inserire, a pena di nullità, in tutti i subcontratti derivanti dall'appalto, una clausola sull'assunzione da parte dei subcontraenti della filiera delle imprese degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii. nonché a trasmettere copia dei contratti stessi alla Committente;
- effettuare tutte le operazioni finanziarie con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità, registrati sui conti correnti dedicati al presente appalto ed a riportare negli strumenti di pagamento il CIG derivato e il CUP dell'applicativo di riferimento.

9.6.3 L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma - dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui abbia avuto notizia.

9.6.4 L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c.

9.6.5 In caso di cessione del credito derivante dell'Accordo Quadro, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo.

ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore ha prestato regolare garanzia definitiva, secondo le misure e le modalità previste dal combinato disposto di cui agli artt. 117 e 106 del Codice, mediante polizza fideiussoria n. rilasciata dalla (Società), in data, per un importo di € 25.000,00 (euro venticinquemila//00), pari all'1% dell'intero importo dell'Accordo Quadro (€ 2.500.000,00). Detta polizza/cauzione definitiva garantirà la Stazione Appaltante rispetto alla sottoscrizione dei contratti applicativi, per l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata secondo quanto disposto dall'art. 117 del Codice.

In aggiunta, per ciascun contratto applicativo, l'Appaltatore dovrà presentare:

1. una polizza/cauzione definitiva, di importo commisurato al relativo ammontare complessivo, calcolato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 117 e 106 del Codice, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dei relativi obblighi. La garanzia definitiva di cui al presente punto 1 sarà progressivamente svincolata a norma dell'art. 117, comma 8, del Codice, in ragione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto applicativo di riferimento. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del Codice.

ART. 11 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER DANNI

L'Appaltatore assume fin d'ora a proprio carico ogni più ampia responsabilità per tutti gli eventuali danni, di qualsiasi natura, a persone o

cose, che possano derivare dall'esecuzione del presente Accordo Quadro, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi o, comunque in conseguenza diretta o indiretta del presente Accordo Quadro. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a garantire e a tenere sollevata ed indenne RSM da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso. L'Appaltatore si obbliga, tra l'altro, ad intervenire, ai sensi dell'art. 105 del c.p.c, come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro la RSM in relazione ad incidenti e fatti comunque connessi con il presente dell'Accordo Quadro rinunciando sin da ora ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rimborsare la RSM di tutte le spese a quest'ultima addebitate o eventuali somme pagate a terzi.

ART. 12 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dà atto che tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono regolate, oltre che dal Capitolato Speciale, comprensivo degli allegati e disposizioni ivi richiamate, dalla vigente normativa in materia.

12.1 Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nazionali e di zona, in vigore per il settore proprio delle attività medesime, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

12.2 Antimafia

L'Appaltatore è tenuto inoltre a comunicare preventivamente a RSM l'elenco delle imprese comunque coinvolte nelle attività di trasporto di

materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto di: terra e materiali inerti, calcestruzzo e bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera, noli a caldo, autotrasporti e guardiania di cantieri, nell'ambito dell'esecuzione del presente appalto nonché ogni eventuale variazione di detto elenco.

Sarà onere di RSM comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese suddette, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.

12.3 Avvalimento (eventuale) Ai sensi dell'art. 104 del Codice-----

ART. 13 – OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR

13.1 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEL DNSH

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del primo contratto applicativo e degli altri interventi eventualmente finanziati con fondi giubilari, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e secondo quanto definito nella Circolare MEF n. 33 del 13 ottobre 2022 e nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente allegata, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

Anche per la violazione delle condizioni per la conformità al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 15.2, fatta salva la risoluzione del Contratto prevista al successivo articolo 16.

13.2 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ ED INCLUSIONE DEI LAVORATORI

13.2.1 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del primo contratto applicativo e degli contratti eventualmente finanziati con fondi giubilari, un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, è obbligato, ai sensi dell'art. 47, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021 a:

a. consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La violazione del predetto obbligo, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, determina l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Per la violazione del predetto obbligo saranno applicate, altresì, le penali di cui al successivo articolo 15.2 e/o la risoluzione dell'Accordo Quadro e del Contratto di cui al successivo articolo 16.

b. consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in cui si attesta la regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, e altresì una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge che illustri le eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta.

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere".

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, le penali di cui al successivo articolo 15.2 e/o la risoluzione dell'Accordo Quadro e del contratto di cui al successivo articolo 16.

13.2.2 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del primo contratto applicativo e degli contratti eventualmente finanziati con fondi giubilari, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in L. n. 108/2021 e dell'art. 57 del Codice. Segnatamente, l'Appaltatore, nel caso in cui per lo svolgimento del contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento)

delle nuove assunzioni sia destinata, sia all'occupazione femminile sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) secondo le specifiche di cui ai paragrafi 5 e 9.2 del Disciplinare di gara.

A tal fine, l'Appaltatore dovrà produrre, su richiesta della Committente, apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di esecuzione contrattuale con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, le penali di cui al successivo articolo 15.2 e/o la risoluzione dell'Accordo Quadro e del contratto di cui al successivo articolo 16.

ART. 14 – OBBLIGHI SPECIFICI RELATIVI AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E AL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NELLA CITTÀ DI ROMA PER IL GIUBILEO 2025

Come già espressamente dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di gara, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le presenti clausole, contenute nel Protocollo di Legalità per la realizzazione degli interventi nella Città di Roma per il Giubileo 2025 (nel seguito, Protocollo di Legalità), e del Protocollo di Intesa del 30.11.2023 tra il Commissario Straordinario per il Giubileo 2025, le Associazioni Datoriali e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali (nel seguito, Protocollo di Intesa), parti integranti del primo contratto applicativo e degli altri interventi eventualmente finanziati con fondi giubilari:

14.1 – (art. 7 del Protocollo di Legalità) Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG di Roma e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, C.P.

14.2 – (art. 7 del Protocollo di Legalità) Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.

14.3 – (art. 8 del Protocollo di Legalità) La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni

tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore.

14.4 – (art. 8 del Protocollo di Legalità) La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura-U.t.G. di Roma e dal soggetto aggiudicatore in data 19 giugno 2023 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.

14.5 L'Appaltatore si impegna, altresì, ad assolvere agli obblighi stabiliti dalle ulteriori clausole di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 del Protocollo di Legalità, ove compatibili con l'oggetto del presente dell'Accordo Quadro, restando in caso di inadempimento soggetto alle sanzioni e alle penali ivi previste, evidenziate nei successivi art. 15.3 e 16.

14.6 Nel presente Accordo Quadro, relativamente al primo contratto applicativo e agli altri interventi eventualmente finanziati con fondi giubilari trovano, altresì, applicazione tutte le pertinenti disposizioni integrative dettate dal Protocollo di Intesa in materia di sicurezza del lavoro, di tutela delle condizioni e della qualità e sicurezza del lavoro, di contrattazione

collettiva, di qualificazione e formazione degli operatori, di vigilanza, controllo, monitoraggio e comunicazione, di sistema di relazioni, di celerità nella realizzazione dei lavori e di incremento dei livelli occupazionali.

ART. 15 - PENALITA'

La Stazione Appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, utilizzando a tal fine le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate alla specificità della prestazione.

Come previsto dall'art. 12 del Capitolato Speciale, in relazione a ciascun applicativo, le trasgressioni alle prescrizioni dell'Accordo Quadro, del contratto e del Capitolato Speciale, potranno essere passibili di penali pecuniarie che verranno comminate in sede contabile secondo le modalità e nella misura di seguito descritta, salvo restando, comunque, il diritto di RSM alla risarcibilità del danno ulteriore (art.1382 c.c.) e salvo il ricorso ad ogni altro successivo provvedimento, in caso di comportamenti di particolare gravità o recidivi.

Le penalità oggetto del presente articolo sono cumulabili e saranno applicate secondo modalità e termini di seguito riportati.

Le eventuali penalità comminate potranno essere immediatamente defalcate dal credito dell'Appaltatore, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di applicare le penali nei successivi certificati di pagamento, ovvero nel certificato di pagamento relativo alla rata di saldo, salva la facoltà di attingere, a tal fine, anche alla garanzia definitiva.

Al momento della verifica della fornitura, ove i varchi elettronici e/o la componente di Centro dovessero risultare non soddisfacenti, o se si

dovessero manifestare difformità rispetto agli impegni assunti, RSM provvederà ad inviare tempestivamente formale contestazione scritta che dovrà essere oggetto di controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni. Esaminate tali controdeduzioni, RSM formulerà delle direttive a cui l'aggiudicatario sarà tenuto a conformarsi a partire dal giorno seguente al ricevimento delle stesse.

Nel caso in cui il fornitore presenti condizioni oggettive di impossibilità ad eseguire la fornitura entro i tempi prestabiliti, a seguito di richiesta scritta da formulare in tempi congrui rispetto alla consegna, RSM valuterà la possibilità di concedere proroghe.

15.1 Saranno applicate le seguenti penali, come previste dall'art. 12 del Capitolato Speciale:

- 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del singolo lotto di consegne del relativo contratto applicativo, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento sia nella consegna dei dispositivi, anche parziale e anche rispetto al programma di dettaglio concordato con RSM, sia nelle attività di configurazione con le modalità ed i tempi di cui ai precedenti artt. 5.2 e 5.3.
- € 500,00 (euro cinquecento//00) per ogni giorno di ritardo, rispetto ai tempi di rientro dei componenti inviati in riparazione, fissati dal Capitolato e dal precedente art. 8, lett. C) in dieci giorni solari dalla data di ricezione del componente;

La richiesta e il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso

inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

15.2 In merito agli obblighi specifici del PNRR, relativamente al primo contratto applicativo e agli altri applicativi eventualmente attivati con fondi giubilari, saranno applicate le seguenti penali:

- 1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale, per ogni inadempimento agli obblighi in materia di DNSH, di cui al precedente art. 13.1;
- 0,8‰ (zero virgola otto per mille) dell'intero importo contrattuale, in caso di ritardato adempimento agli obblighi in materia di DNSH di cui al precedente art. 13.1;
- 0,8‰ (zero virgola otto per mille) dell'intero importo contrattuale, penale giornaliera in caso di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021, di cui al precedente art. 13.2.1 a);
- 0,8‰ (zero virgola otto per mille) dell'intero importo contrattuale, penale giornaliera in caso di mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relativa relazione di cui all'art. 47 comma 3-bis D.L. 77/2021, di cui al precedente art. 13.2.1 b);
- 0,8‰ (zero virgola otto per mille) dell'intero importo contrattuale, penale giornaliera in caso di mancato rispetto della quota percentuale - 30% - delle assunzioni di giovani e donne, di cui al precedente art. 13.2.2.

15.3 In ordine agli obblighi specifici relativi al Protocollo di Legalità per la realizzazione degli interventi nella Città di Roma per il Giubileo 2025, di cui

ai precedenti artt. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5, relativamente al primo contratto applicativo e agli altri applicativi eventualmente attivati con fondi giubilari, saranno applicate le penali previste nei corrispondenti articoli del Protocollo.

15.4 Qualora l'ammontare delle penali da ritardo raggiunga la misura del 10% dell'intero importo dell'Accordo Quadro di cui al precedente art. 4.1, l'Accordo Quadro è risolto di diritto, ex art. 126, comma 1, del Codice, con conseguente incameramento della garanzia definitiva.

Qualora l'ammontare, comunque cumulato, delle penali raggiunga la misura del 10% dell'intero importo dell'Accordo Quadro, è in facoltà di RSM procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro in danno dell'Appaltatore, con conseguente incameramento della garanzia definitiva.

È sempre fatto salvo il diritto di RSM al risarcimento dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

ART. 16 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CONTRATTO APPLICATIVO

16.1 Salvo quanto previsto dall'art. 122 del Codice, in caso di inadempimento pregiudizievole per l'esecuzione di ogni contratto applicativo a perfetta regola d'arte ed entro i termini previsti, RSM diffiderà l'Appaltatore assegnando il termine per il corretto ed esatto adempimento, decorso inutilmente il quale, procederà alla risoluzione del contratto e dell'Accordo Quadro, con conseguente incameramento delle garanzie definitive, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, fermo restando il pagamento delle penali. La nota di contestazione vale anche ai

fini della L. n. 241/1990 quale comunicazione di avvio del procedimento per la risoluzione.

16.2 Oltre alle ulteriori ipotesi espressamente previste nel presente Accordo Quadro, costituiscono motivo di risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e del contratto applicativo ex art. 1456 del Codice Civile, le fattispecie di seguito previste:

- qualora nei confronti dell'Appaltatore (*ovvero di uno o più tra i soggetti costituenti il RTI Appaltatore*) o dell'Ausiliaria o di un suo subappaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice;
- per il venir meno in capo all'Appaltatore e/o all'Ausiliaria di uno o più tra gli altri requisiti previsti agli articoli 94 e 95 del Codice, oltre ai requisiti di qualificazione previsti per l'esecuzione dell'Appalto;
- per la cessione dell'Accordo Quadro e del singolo contratto applicativo, al di fuori dei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice;
- per una o più violazioni della clausola di "Riservatezza", di cui al successivo art. 19;
- per una o più violazioni accertate del codice di "*Corporate Governance*", del Patto di Integrità, del Protocollo d'Intesa, di cui al successivo art. 20;
- per l'esecuzione di un subappalto non autorizzato;
- qualora siano applicate penali da ritardo per una somma pari al 10% dell'importo dell'Accordo Quadro;

- relativamente al primo contratto applicativo e agli altri applicativi eventualmente attivati con fondi giubilari, per il mancato grave rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH);
- relativamente al primo contratto applicativo e agli altri applicativi eventualmente attivati con fondi giubilari, per le gravi violazioni agli obblighi di cui all’art. 47, commi 3, 3-bis e 4, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, sopra specificati;
- relativamente al primo contratto applicativo e agli altri applicativi eventualmente attivati con fondi giubilari, in caso di inadempimento degli obblighi in relazione ai quali il Protocollo di Legalità e il Protocollo di Intesa per la realizzazione degli interventi nella Città di Roma per il Giubileo 2025 prescrivono la sanzione della risoluzione;
- per grave negligenza, inadempienza nell’esecuzione di ogni contratto applicativo ovvero per mancato rispetto di norme di legge o di regolamento, la cui inosservanza risultasse comunque pregiudizievole per l’esecuzione dell’Accordo Quadro a perfetta regola d’arte.

Trova, in tutti i casi, applicazione quant’altro previsto dall’art. 122 del Codice nonché dall’art. 124 del Codice.

16.3 La risoluzione dell’Accordo Quadro e del contratto applicativo comporterà in ogni caso l’incameramento da parte di RSM delle garanzie definitive prestate dall’Appaltatore, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché la segnalazione all’A.N.AC., nei casi previsti.

L'avvenuta risoluzione dell'Accordo Quadro e del contratto applicativo sarà notificata da RSM all'Appaltatore a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni effettuate regolarmente.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CONTRATTO APPLICATIVO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

17.1 Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, il presente Accordo Quadro e ciascun contratto applicativo non possono essere ceduti dall'Appaltatore, pena la nullità dell'atto, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice.

17.2 Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119, del Codice. Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto di ogni singolo contratto applicativo.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Nei confronti del subappaltatore valgono, tra gli altri, gli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, di cui al precedente art. 12.1, quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 9.6.

17.3 Relativamente al primo contratto applicativo e agli altri applicativi eventualmente attivati con fondi giubilari, si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il

principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nel presente atto e, altresì, nel Disciplinare. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 15.2.2 del presente Contratto in combinato disposto con i paragrafi 5 e 9.2 del Disciplinare di gara.

17.4 Relativamente al primo contratto applicativo e agli altri applicativi eventualmente attivati con fondi giubilari, si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal Protocollo di Legalità per la realizzazione degli interventi nella Città di Roma per il Giubileo 2025 e del Protocollo di Intesa del 30.11.2023 tra il Commissario Straordinario per il Giubileo 2025, le Associazioni Datoriali e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali.

Per le ulteriori condizioni del subappalto, si rinvia integralmente ai contenuti del citato art. 119, del Codice.

ART. 18 - RECESSO

Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, RSM ha il diritto di recedere in qualunque momento dall'Accordo Quadro, previo pagamento delle

prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 al Codice.

Il diritto di recesso di RSM è disciplinato dall'art. 123 del Codice.

ART. 19 - RISERVATEZZA

Con la sottoscrizione del Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a RSM di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente Accordo Quadro.

In caso di violazione di quanto sopra riportato, il presente Accordo Quadro sarà risolto di diritto con conseguente incameramento delle garanzie definitive, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 20 – D. LGS. N. 231/2001, GOVERNANCE, PATTO DI INTEGRITA' E PROTOCOLLO DI INTESA

20.1 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss. mm. e ii. (di seguito il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati dai propri dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso, l'Appaltatore dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare immediatamente Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.

L'Appaltatore prende atto, inoltre, che Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità

ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231"), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni, nonché il Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, in proprio e per conto del proprio personale, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare i Reati (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto, del Modello 231 adottato dalla Società e del Codice Etico, del Regolamento etico gare e contratti, nonché del suddetto Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Modello 231, il Codice Etico e il Regolamento etico gare e contratti, sono pubblicati sul sito istituzionale della Società, sezione "governance", al seguente link: <https://romamobilita.it/it/azienda#governance>. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è pubblicato sul sito istituzionale della Società, al seguente link: <https://romamobilita.portaleamministrazionetrasparente.it>.

La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo Quadro e legittimerà RSM a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

20.2 L'Appaltatore dà atto che il "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi

partecipati” - Allegato n. 5 alla sottosezione 2.3) della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 154 del 4 maggio 2023, di approvazione del “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025” (PIAO) di Roma Capitale, sottoscritto dall’Appaltatore, costituisce parte integrante del presente Accordo Quadro, ed è materialmente ad esso allegato, unitamente alla Dichiarazione espressa di accettazione del Patto di Integrità, già prodotta in sede di ammissione alla procedura di gara dall’Appaltatore. L’Appaltatore dà, altresì, atto che anche il Protocollo d’Intesa, sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale, ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e successive integrazioni, costituisce parte integrante del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente ad esso allegato.

Mediante la sottoscrizione del presente Atto, l’Appaltatore si impegna:

- a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei precedenti capoversi. E comunque, a garantire un comportamento tale da non esporre RSM ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;
- a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti;

La violazione di uno degli obblighi di cui all’art. 2 del Patto di integrità, ove e come accertata con il procedimento di cui al comma 1 dell’art. 4 del Patto, comporta la risoluzione del presente Accordo Quadro. Il mancato rispetto del Protocollo d’Intesa, costituisce causa di risoluzione del Accordo

Quadro, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011 e dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI

(*Eventuale*) Ai fini dell'esecuzione delle attività previste nel presente Accordo Quadro, l'Appaltatore tratterà i dati personali di cui Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è titolare per conto e su incarico della stessa ed in conformità alle istruzioni e alle regole contenute nell'accordo sul trattamento dei dati personali, denominato "Atto di nomina a Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali", ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016, allegato al presente Contratto e sua parte integrante.

Nell'esecuzione del presente Accordo Quadro, solo ed esclusivamente per ciò che concerne i dati afferenti alla gestione amministrativa e contabile (a mero titolo esemplificativo: gestione anagrafica clienti/fornitori, gestione contabile, ecc.) ciascuna Parte potrà, altresì, accedere a trattare e/o ricevere i dati personali dell'altra parte in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ciascuna parte deve perciò: (i) trattare tali dati personali in accordo al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "GDPR") e a ogni altro requisito legale applicabile; e (ii) fornire all'altra parte e a ogni individuo i cui dati personali siano trattati nel contesto del presente Accordo Quadro la propria informativa sul trattamento dei dati personali. All'uopo, l'informativa *privacy*, predisposta da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è allegata al presente Accordo Quadro quale sua parte integrante e sostanziale.

ART. 22 - ALTRE CONDIZIONI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, valgono le condizioni contenute e/o richiamate nel Bando di gara n. 4/2024, nel Disciplinare di Gara, nel Progetto di fornitura e negli atti ad esso allegati, incluso il Capitolato Speciale, che formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, unitamente all'offerta economica dell'Appaltatore.

ART. 23 – SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE

Il presente atto viene sottoscritto dai rappresentanti delle parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice.

ART. 24 - SPESE DI STIPULAZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente Accordo Quadro.

ART. 25 – CONTROVERSIE – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del presente Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 215, comma 1, del Codice, prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, sarà costituito il Collegio Consultivo Tecnico (nel seguito, CCT), formato da tre componenti, secondo le modalità, le condizioni e le attribuzioni previste dall'Allegato V.2. al Codice.

Ferme le competenze, le funzioni e le attribuzioni del CCT, tutte le controversie inerenti all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Stipulato il

per Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

per l'Appaltatore

(.....)

(.....)

Il sottoscritto, in qualità di della società, Partita IVA n., dichiara ad ogni effetto di legge che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate in regime di impresa e che le stesse, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

(.....)